DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE GLI ILLECITI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 6

Sanzioni per la violazione del divieto di fumo

All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dal comma 20 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500";

b) al comma 2, le parole: "da euro 200 a euro 2000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 3000".

Versione in vigore dal 5 marzo 2003, non più in vigore dal 4 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario
Estremi	Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-gli-illeciti-nel-settore/art-6-sanzioni-per-la-violazione-del-divieto-di-fumo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it